

TEAMSYSYSTEM REVIEW

| n. 315



In collaborazione con

 Euroconference

Periodico di informazione fiscale

CHECK UP IMPRESA

Il software per il monitoraggio della salute d'impresa e la prevenzione della crisi

L'attuale contesto economico rappresenta per il Professionista un'opportunità importante per offrire nuove tipologie di servizio alle aziende clienti, che potrebbero avere bisogno di una consulenza specializzata, non limitata alle aree contabile e fiscale, ma ampliata alla gestione operativa e finanziaria aziendale.

Check Up Impresa è la soluzione in cloud pensata per supportare le imprese a **ristabilire l'equilibrio economico-finanziario**, mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, a **semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari** e a **conformarsi alle direttive del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**, entrato in vigore lo scorso 15 luglio.

Check Up Impresa è disponibile in **due versioni**, specifiche in base alle attività del Professionista:

- **Versione Light**, che consente di approcciare in modo più semplice l'analisi e il monitoraggio delle aziende clienti, arrivando a produrre report di sintesi e rating di valutazione;
- **Versione PRO**, un'estensione delle funzionalità della versione standard grazie alla quale è possibile effettuare analisi finanziarie più approfondite per casistiche più complesse.

Per i Professionisti Check Up Impresa rappresenta l'opportunità di offrire un nuovo servizio di consulenza aziendale a valore ai propri clienti e diventare così un vero consulente d'impresa. Infatti, è ora possibile **valutare anche l'impatto dell'azienda cliente sull'ambiente** secondo **parametri ESG**: ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE.

Il servizio di consulenza diventa così a 360°, non soffermandosi solamente sugli aspetti economico-finanziari ma anche su quelli relativi all'eco-sostenibilità.

Per maggiori informazioni: www.teamsystem.com/check-up-impresa

Schede operative

Margini di ricarico: il campione deve essere oggettivamente paragonabile	2
Il perimetro fiscale della agevolazione per assegnazione agevolata e cessione ai soci	7
La meritevolezza del sovraindebitato. Aspetti (anche) probatori	15
La rivalutazione delle partecipazioni	21

Scadenzario

Scadenze del mese di aprile	27
-----------------------------	----

Margini di ricarico: il campione deve essere oggettivamente paragonabile

Con l'ordinanza n. 32449/2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla complessa tematica dell'accertamento basato sulle c.d. percentuali di ricarico quale strumento induttivo di ricostruzione della capacità contributiva.

È noto come tale metodo sia spesso utilizzato nella prassi accertativa dell'Amministrazione finanziaria che – ove ve ne siano le circostanze – tende ad accertare maggiori ricavi non dichiarati partendo dalle differenze inventariali o dalle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino registrati e quelli effettivamente ritrovati dagli accertatori al momento dell'accesso presso i locali del contribuente ovvero quando manchino del tutto le scritture contabili obbligatorie.

Tale pronuncia rappresenta un ulteriore tassello del mosaico di pronunce di legittimità che si sono interessate della questione relativa all'utilizzo di metodi di accertamento di tipo "induttivo" ai fini della rettifica del reddito dichiarato dai contribuenti.

A ben vedere l'analisi di tale tematica riveste un ruolo centrale nella ricostruzione teorica dell'attuazione dei tributi, nell'ambito della quale l'Amministrazione finanziaria dovrebbe tendere, almeno in linea di principio e nei limiti della ragionevolezza, alla individuazione di capacità contributiva attuale ed effettiva del contribuente, alla luce del canone costituzionale di cui all'articolo 53, Costituzione e delle sue declinazioni. Solo in tal modo, infatti, l'azione di accertamento potrebbe definirsi coerente con il dettato costituzionale e, in ogni caso, dotata di un'impalcatura razionale atta a garantirne la legittimità.

In particolar modo, l'annotata pronuncia sottolinea come anche nel caso in cui si utilizzino metodi presuntivi ai fini della rideterminazione di maggiori ricavi, come l'applicazione di percentuali di ricarico, sia comunque necessario non discostarsi dai criteri di ragionevolezza e logicità che impediscono di utilizzare parametri non perfettamente attinenti alle circostanze fattuali del caso concreto. Risalto viene dato dai giudici di prime cure alla scelta del campione di riferimento che deve essere effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai fini della comparazione dei ricavi con i concorrenti dell'impresa accertata. Campione quest'ultimo che deve sempre rispondere al criterio di omogeneità al fine di essere effettivamente paragonabile con il contribuente sottoposto a verifica.

La vicenda

La vicenda trae origine da un accertamento induttivo condotto nei confronti di un contribuente che risultava aver omesso l'istituzione delle scritture di magazzino. Sulla scorta di tali omissioni, veniva rideterminato il reddito d'impresa mediante il metodo induttivo – *secundum legem* – sulla base del c.d. *mark up* medio di società operanti nel medesimo settore merceologico. Ne scaturivano 4 diversi avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati a tassazione maggiori redditi non dichiarati e riportavano una ripresa a tassazione degli stessi ai fini Ires, Irap e Iva per i periodi di imposta dal 2013 al 2016.

Il contribuente impugnava i predetti avvisi dinanzi ai giudici territorialmente competenti e, nel protrarsi della controversia si giunge alla sentenza di II grado che, accogliendo l'appello dell'ufficio aveva ribaltato la sentenza dei giudici provinciali con la quale il ricorso del contribuente trovava debito accoglimento¹.

¹ In particolare modo, per la CTR "l'accertamento induttivo del reddito della contribuente era giustificato dall'omessa istituzione delle scritture di magazzino (articolo 14, D.P.R. 600/1973), mentre la società, tenuta a fornire la prova contraria rispetto agli elementi (risultanti anche da presunzioni semplici) adottati dall'Amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa erariale, (cfr. pag. 7 della sentenza) "anziché produrre una documentata ricostruzione (seppur a posteriori) delle movimentazioni di magazzino, si è limitata a generiche osservazioni, in merito ai campioni delle società scelte dall'ufficio per la ricostruzione del mark up medio (Mutc - mark up on total cost)".

Il nucleo essenziale attorno a cui ruotava la difesa del contribuente riguardava la scelta del campione di riferimento che risultava, secondo parte privata, non conforme in quanto dedito alla commercializzazione di un prodotto differente dal proprio e con un costo nettamente superiore (in particolare, il contribuente accertato commercializzava cerniere per mobili a fronte del concorrente preso come campione che, invece, rivendeva cerniere per porte, le quali hanno un costo "fino a 100 volte" superiore). Da qui, l'illegittimità della ricostruzione così effettuata dall'Agenzia delle entrate. Secondo i giudici regionali, invece, la difesa del contribuente non poteva essere accolta poiché, anziché fornire un'adeguata ricostruzione delle movimentazioni di magazzino - soddisfacendo il proprio onere probatorio - si limitava a contestare il campione prescelto dall'ufficio. Difesa reputata non sufficiente e tale da confermare gli avvisi impugnati decretando come legittimo il comportamento tenuto dai verbalizzanti.

La modalità di accertamento

La modalità di accertamento perpetrata nel caso di specie, interamente fondata sull'omessa istituzione delle scritture di magazzino e sulla consequenziale applicazione delle percentuali di ricarico, è sufficientemente frequente nella prassi. La necessità di ricostruire il reale rilievo reddituale dei beni considerati venduti è soddisfatta mediante l'applicazione delle percentuali di ricarico medie del settore in cui opera il contribuente, che sono spesso utilizzate dagli uffici quali indice di redditività da cui partire per la ricostruzione del reddito per mezzo di un accertamento analitico/induttivo.

Mediante tale tipologia di accertamento, sulla base degli elementi osservati (vale a dire il fatto noto), l'Amministrazione finanziaria desume il fatto ignoto (ossia la potenziale evasione attuata), con ricostruzione deduttiva aderente al principio dell'*id quod plerumque accidit*, ossia della conclusione logica maggiormente possibile.

La complessiva "tenuta" della contabilità è l'elemento fondamentale che distingue gli accertamenti contabili da quelli c.d. induttivi/*extra* contabili; di contro, in questi ultimi, la gravità delle violazioni contabili è tale da consentire al soggetto accertatore di ricostruire il reddito prescindendo totalmente dalla contabilità, anche servendosi di presunzioni semplici non assistite dai caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, proprio perché è venuto meno il quadro di riferimento che permetterebbe di ricollegare la rappresentazione contabile all'imponibile².

In merito all'utilizzabilità di tali percentuali per giustificare un accertamento analitico induttivo, diversi sono stati gli orientamenti espressi in giurisprudenza:

- secondo un primo orientamento, una presunzione basata esclusivamente sulle percentuali di ricarico non sarebbe caratterizzata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; i valori medi delle percentuali di ricarico non rappresenterebbero, infatti, un fatto noto dal quale poter fondare la presunzione di un maggior ricavo, ma solamente una regola di esperienza di natura statistica;
- all'opposto è stato affermato come, invece, lo scostamento dalle percentuali di ricarico sia comunque idoneo a giustificare un accertamento induttivo;
- e un terzo, ancora, che si potrebbe definire intermedio, che sottolinea il necessario collegamento con la concreta situazione di fatto, essendo necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi emergenti dalla verifica.

Nonostante i diversi orientamenti, risulta ormai pacifico come debba ammettersi l'utilizzo di metodi statistico/induttivi, quali le percentuali di ricarico, non solamente nei casi in cui la contabilità presenti dei vizi formali, ma anche quando essa, pur formalmente corretta, restituisca risultati

² L'accertamento induttivo puro permette di prescindere dal dato contabile quando lo stesso non solo è inesistente, ma anche inattendibile perché caratterizzato da violazioni numerose e ripetute tali da renderlo del tutto inaffidabile. In tal modo si evita che il mero dato formale di una contabilità presente possa bloccare l'attività ispettiva e si consente un adeguato controllo nei confronti dei contribuenti che mirano a occultare il più possibile i propri proventi non lasciando traccia degli accadimenti sottostanti. Il metodo induttivo permette in particolare il ricorso a qualsiasi modalità ricostruttiva dei ricavi e a temperamento di tali modalità - che spesso possono compromettere e limitare diritti costituzionalmente garantiti - richiede condizioni applicative stringenti, tassativamente elencate da disposizioni normative.

inverosimili, distanti dalla realtà fattuale e palesemente falsi.

La percentuale di ricarico non è altro che la maggiorazione che l'impresa applica al prezzo di acquisto del bene per determinare il prezzo di vendita. L'individuazione dei maggiori ricavi va effettuata nella seguente maniera:

- applicazione della percentuale al costo del venduto;
- somma dell'importo ottenuto (margine di guadagno) al costo del venduto accertato;
- detrazione dall'importo così ottenuto (ricavi accertati) dei ricavi dichiarati dall'impresa o emergenti dalla contabilità³.

Se, confrontando i margini di ricarico mediamente praticati in condizioni di libero mercato da imprese operanti nel medesimo settore con quelli dichiarati dall'impresa oggetto di accertamento, emerge uno scostamento rilevante, si può fondare la ragionevole presunzione che gli acquisti registrati abbiano dato luogo a vendite non contabilizzate. Tale *ratio* nasce da un percorso logico banale: determinato il costo del venduto per ciascuna categoria di beni, si possono desumere ragionevolmente i ricavi di vendita, basandosi su criteri di normalità economica, e cioè sul fatto che l'imprenditore si comporti mediamente come tutti gli altri operatori del settore nel fissare i prezzi di vendita. Nessuno, infatti, rinuncia a maggiori ricavi, applicando un prezzo più basso di quello mediamente utilizzato, se il mercato ti consente agevolmente di effettuare vendite a prezzi superiori.

A ogni modo ciò che è risultato innegabile, anche a dire della Cassazione, è che la metodologia ivi descritta non è di semplice attuazione e, per di più, ove non applicata con dovuta cautela rischia di giungere a risultati abnormi e lontani dalla realtà dei fatti con gravi conseguenze in termini di ragionevolezza e rispetto della capacità contributiva a cui l'accertamento fiscale deve sempre tendere.

Perché ciò non avvenga è necessario che vengano rispettate *in primis* 2 condizioni:

- deve essere, innanzitutto, effettuata un'applicazione tecnicamente ineccepibile del metodo;
- occorre avere conoscenza per quanto possibile precisa dell'effettiva percentuale di ricarico mediamente applicata sul mercato di riferimento⁴. Condizione, quest'ultima, soddisfatta solo ove il campione di riferimento venga scelto con dovizia di somiglianza e congruità rispetto al contribuente accertato.

Solo a queste condizioni la ricostruzione presuntiva può raggiungere un grado di probabilità elevato e cioè tale da considerarsi legittima⁵. In sostanza l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, quando lo scostamento raggiunga livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità⁶.

³ In pratica gli uffici – tenuto conto del fatto che notoriamente i contribuenti determinano i loro prezzi maggiorando il costo di acquisto con l'applicazione di una percentuale – procedono, ricorrendone i presupposti di legge, alla determinazione dei ricavi derivanti da vendita di beni attraverso l'applicazione di una maggiorazione sui costi di acquisto. All'esito dell'istruttoria condotta dai funzionari fiscali, una volta calcolato il "costo del venduto" (pari a giacenze iniziali + acquisti – rimanenze finali) i maggiori ricavi vengono liquidati sulla base della seguente formula: $CDV \times \% \text{ di ricarico} = \text{margine di guadagni}$.

⁴ Su tale tema, la G. di F., nella circolare n. 1/2018 ha affermato che: "nel caso in cui attraverso tale procedimento si pervenga a valori che non risultino convincenti, in quanto espressivi di ricarichi singoli e medi non in linea con quelli propri dello specifico settore di attività, ovvero stanzialmente irrilevanti ai fini di una adeguata remunerazione dei fattori della produzione impiegati nell'impresa e del conseguimento di un profitto, l'attività ispettiva non può prescindere dalla ricerca dei valori ritenuti maggiormente verosimili, che conducano a stabilire una percentuale di ricarico media ponderata accettabile, da applicare al costo del venduto come dianzi calcolato. (...) la rilevanza delle percentuali di ricarico calcolate per settore ha valore sintomatico. Affinché possano acquisire valore di presunzioni gravi, precise e concordanti, devono essere supportate e corroborate da altri elementi di fatto di rilevante significato dimostrativo, emergenti dalla stessa contabilità dell'impresa verificata o comunque dalla specifica realtà materiale a questa riferibile".

⁵ Sulla scia della giurisprudenza anche la G. di F., nella circolare n. 1/2018 precisa la necessità che la determinazione dell'imponibile avvenga sulla base di dati precisi e dettagliati, e in particolare che:

- siano considerate tutte le componenti di costo misurabili;
- i prezzi di vendita e di acquisto siano rilevati con riferimento a una stessa annualità;
- sia ridotto al minimo il riferimento a valori statistici;
- le incertezze siano risolte in contraddittorio con il contribuente;
- siano considerate eventuali circostanze accidentali o eccezionali che possano aver influito sul normale corso degli eventi;
- si eviti il ricorso a media semplicemente aritmetiche, dovendo attribuire il giusto e ponderato peso a taluni prodotti rispetto ad altri;
- si tenga conto della varietà delle merci contabilizzate.

⁶ Cfr. Cassazione n. 26007/2014.

Le conclusioni della Corte Suprema

È proprio il secondo elemento di criticità appena evidenziato, e attinente al confronto con imprese simili, che interessa la fattispecie *de quo* posto che il contribuente impugna la sentenza emessa dai giudici di secondo grado con un unico motivo di ricorso volto a censurare il giudice regionale nella parte in cui non aveva esaminato un fatto decisivo che parte privata aveva allegato per contrastare gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento induttivo; nel dettaglio, la società aveva dedotto che una delle imprese prese a campione non potesse essere presa in considerazione per il calcolo della media del margine di ricarico, a causa della diversa categoria di beni prodotti e della conseguente rispettiva differente percentuale di ricarico.

La doglienza esposta dal contribuente non è di poco conto stante l'incidenza che una errata scelta di un campione può avere nei confronti del risultato finale⁷ e la Cassazione ne aveva già debitamente dato risalto in passato, posto che con la pronuncia n. 92/2014 aveva già affermato come incomba sull'ufficio l'obbligo di allegare i dati e gli elementi posti a base della sua determinazione, perché il contribuente ha il diritto di sapere quale sia il campione di imprese utilizzato per la comparazione con l'impresa accertata e il giudice ha l'obbligo di giudicare tale scelta.

Ne deriva che, gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sul caso di specie, senza per nulla tergiversare hanno cassato al sentenza di II grado affermando come sia dovere dell'ufficio individuare un campione di riferimento che sia omogeneo e quindi paragonabile all'impresa accertata al fine di rendere – *in primis* – legittimo l'accertamento posto in essere, non potendo ribaltare sul contribuente – come fatto dai giudici regionali – l'onere di dover vincere la presunzione applicata anche quando quest'ultima non sia stata formata con i giusti criteri.

Chiosano i giudici affermando il seguente principio di diritto: *"In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, giustificato, a titolo di esempio (come nella specie), dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, l'Amministrazione finanziaria può fare riferimento al margine di ricarico (c.d. mark up) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito"*.

In altre parole, i giudici ci tengono a precisare che l'applicazione delle percentuali di ricarico può considerarsi una metodologia atta a rideterminare un maggior reddito purché questa venga utilizzata con dovizia di meticolosità, non potendo rimettere all'arbitrio di scelte soggettive l'utilizzo di campioni non prettamente conformi al modello accertato, consentendo quindi un'inversione dell'onere della prova ancora più gravoso. E difatti, fermo restando che spetta al contribuente la dimostrazione analitica di una non corretta ricostruzioni così operata dall'ufficio, è compito di quest'ultimo determinare correttamente il ricarico risultante dai dati contabili e verificare se questo dato corrisponda con quanto ragionevolmente è ritraibile dall'immissione sul mercato dei beni commercializzati dall'impresa mediante un'adeguata comparazione.

Conclusioni

La pronuncia in commento è occasione gradita per ribadire l'importanza di utilizzare i pregnanti strumenti di accertamento induttivo seguendo le indicazioni normative al riguardo individuate. Si è ricordato come siano rilevanti le conseguenze a cui potrebbe giungere un accertamento induttivo basato su elementi non conformi alla specifica situazione di fatto ed è un bene che in questa

⁷ A tal proposito, desta perplessità l'atteggiamento assunto dai giudici di seconde cure che, non solo non avevano approfondito tale aspetto istruttorio ma avevano affermato "in termini perentori che la contribuente, senza vincere gli elementi presuntivi che sorreggevano l'accertamento induttivo, aveva genericamente contestato il campione di società scelto dall'ufficio per la ricostruzione del mark up medio (c.d. Mutc)" (Cfr. Cassazione 32449/2022).

occasione la Cassazione ribadisca come anche nell'applicazione delle percentuali di calcolo sia necessario e, anzi obbligatorio, individuare un campione di riferimento oggettivamente paragonabile con il contribuente accertato.

Solo tale accortezza, unitamente alle altre tipiche del metodo di calcolo prescelto, possono consentire di giungere a un risultato conforme al dato testuale e alla ricostruzione presuntiva di un reddito caratterizzata da un grado di probabilità elevato e dunque, solo in tale circostanza, legittima.

La scelta di un campione oggettivamente comparabile è necessaria non soltanto in punto di diritto ma risulta essere l'unica scelta logica che di fatto può portare a risultati considerabili.

Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32449/2022

Il perimetro fiscale della agevolazione per assegnazione agevolata e cessione ai soci

L'assegnazione e la cessione agevolata di immobili ai soci sono operazione che permettono di far uscire dal perimetro della società immobili a "fiscalità ridotta" ma occorre prestare molta attenzione al risvolto fiscale che si divide in 2 aspetti: la fiscalità della società e quella del socio.

In un precedente intervento¹ abbiamo definito l'assegnazione agevolata di beni ai soci come una procedura che sul piano civilistico si traduce in una riduzione di patrimonio netto che di fatto viene restituito ai soci sottoforma di distribuzione di riserve di utili ovvero sottoforma di restituzione di riserve di capitale. Diversamente l'operazione di cessione agevolata di beni sociali ai soci non presenta particolari questioni interpretative essendo di fatto una vendita a soggetti terzi.

Ma sul piano fiscale quali sono le conseguenze della assegnazione (per la cessione le conseguenze sono quelle usuali derivanti da una dismissione di beni merce o beni immobilizzati)?

L'assegnazione ai soci di beni sociali configura, per la società, il manifestarsi di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), Tuir, normalmente determinata per differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Tecnicamente non si può parlare di plusvalenza realizzata, poiché letteralmente il termine "realizzo" contrassegna l'ipotesi delle lettere a) e b) del citato articolo 54, Tuir cioè cessione a titolo oneroso di cespiti e ottenimento di un risarcimento a fronte di perdita del bene. In pratica si tratta della destinazione di beni a finalità diverse da quelle di impresa e da ciò l'emersione di una possibile plusvalenza. Sul fronte Iva l'assegnazione ai soci è assimilata alla cessione di beni ex articolo 2, n. 6, D.P.R. 633/1972 ipotesi che applica le stesse regole dell'autoconsumo (articolo 2, n. 5, D.P.R. 633/1972) con l'importante correlato che non si applica Iva per quei beni in relazione ai quali non è stata detratta l'Iva a monte all'atto dell'acquisto (ipotesi di acquisto da privato acquisto prima della applicazione dell'Iva o acquisto con Iva non detratta oggettivamente). Naturalmente se per un immobile, poniamo acquistato da privato, siano state eseguite manutenzione incrementative nel corso del decennio precedente alla assegnazione, va eseguita la rettifica della detrazione dell'Iva in ragione dei decimi residui al compimento del decennio.

Tornando al comparto delle imposte sul reddito l'operazione di assegnazione presenta 2 distinti comparti che vanno indagati:

1. il plusvalore/minusvalore in capo alla società;
2. il trattamento fiscale della distribuzione di riserve tramite beni in natura in capo al socio.

Il fronte della società

L'articolo 54, Tuir definisce la base imponibile per il calcolo della plusvalenza da assegnazione come la differenza tra valore normale e costo non ammortizzato del bene. Diversamente, il comma 102 dell'articolo 1, Legge di Stabilità 2023 (L. 197/2022) caratterizza l'agevolazione in questione con una diversa (e opzionale) quantificazione del valore normale. Infatti, la norma in commento permette di quantificare il valore normale non in base all'articolo 9, comma 3, Tuir bensì utilizzando, per gli immobili, il cosiddetto valore catastale, derivante dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- prima casa → 110;
- fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1) → 120;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale B → 140;

¹ P. Meneghetti "Assegnazioni, trasformazioni e cessioni di immobili e altri beni: le agevolazioni della Legge di Stabilità 2023" in Reddito di impresa n. 25/2023.

- fabbricati categorie A/10 e D → 60;
- fabbricati categorie C/1 ed E → 40,8.

Per un calcolo rapido si possono assumere i seguenti valori:

- prima casa → 115,5;
- fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1) → 126;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale B → 176,4;
- fabbricati categorie A/10 e D → 63;
- fabbricati categorie C/1 ed E → 42,84.

Per i terreni agricoli la rendita viene moltiplicata per 112,5.

Non sfuggirà la convenienza di una simile procedura, atteso che, normalmente, tali valori catastali sono sensibilmente inferiori a quelli di mercato (valore normale), pur in momenti di non particolare apprezzamento del mercato immobiliare quale quello attuale. La valutazione secondo i dati catastali è facoltativa, applicabile *“su richiesta della società”*, per cui il soggetto che si reputasse svantaggiato da una siffatta procedura potrebbe ricorrere al valore normale. Al riguardo la circolare n. 26/E/2016, § 4 affermò che è accettabile qualunque valore purché non inferiore al minore tra il dato catastale e quello normale. È anche possibile che il valore si attesti su un dato intermedio compreso tra i 2 valori normali sopra richiamati.

Una seconda questione riguarda l'ipotesi della base imponibile negativa. Come noto il valore di assegnazione dell'immobile nell'ambito della disposizione agevolata, può essere determinato su *“base catastale”* o sul valore normale. Può capitare, nella pratica, mettendo a confronto il valore fiscale rivalutato dell'immobile con quello forfettario sulla base delle rendite, che si determini una base imponibile negativa con un valore di assegnazione inferiore a quello di carico fiscale. Ciò può accadere anche assumendo quale valore normale quello di mercato, atteso che gli immobili (magari rivalutati in anni precedenti) possono aver perso parte del loro valore. La domanda è: in questo caso è possibile accedere all'assegnazione agevolata visto che non si paga alcuna imposta sostitutiva? Sul punto si registrano 2 orientamenti precedenti dell'Agenzia delle entrate di segno contrario. Nella risalente circolare n. 112/1999 era stato affermato che senza il pagamento dell'imposta sostitutiva l'agevolazione non poteva essere riconosciuta. Tuttavia, tale orientamento è stato senz'altro superato con successive interpretazioni, basti citare il chiaro passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2016: *“...Tuttavia la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disposizione agevolativa in esame”*.

Sulla plusvalenza da cessione, calcolata per gli immobili potendo applicare il valore catastale, viene versata una imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% per le società operative e 10,5% per quelle non operative, mentre l'Iva si applica in misura ordinaria. In alternativa all'Iva, se la cessione viene assoggettata a imposta di registro si beneficia dell'abbattimento alla metà e le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa.

L'imposta sostitutiva rende definitiva l'obbligazione tributaria sulla società per quanto attiene alla imposizione diretta e Irap. Ciò significa che per le società di capitali non vi saranno variazioni in aumento nel modello Redditi generate dalla assegnazione: va infatti ricordato che l'atto di assegnazione non genera passaggi a Conto economico (salvo applicare la discussa proposta del documento Cndcec del 14 marzo 2016) per cui in via ordinaria sarebbe necessario eseguire una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, variazione invece non necessaria nell'ambito della manovra agevolata. La norma peraltro cita il fatto che l'imposta sostitutiva riguarda anche l'Irap, ma per le società di capitali la determinazione della base imponibile per presa diretta dal Conto economico comporta l'assenza di debito d'imposta, quindi sembra pleonastico stabilire, per questi soggetti, che l'imposta sostitutiva riguardi anche l'imposta regionale.

Diversa la situazione per le società di persone, che in via ordinaria, assegnando beni ai soci genererebbero una variazione in aumento nel modello Redditi, la quale poi si tradurrebbe in reddito attribuito al socio per trasparenza. L'imposta sostitutiva rende non dovuto alcun versamento di imposta personale del socio, e quanto al fronte Irap va detto che in questo caso per le società che applicano la base imponibile di cui all'articolo 5-bis, D.Lgs 446/1997 è opportuno il richiamo

normativo secondo cui l'imposta dell'8% è sostitutiva anche di Irap, poiché l'imposta regionale, sempre in via ordinaria, sarebbe dovuta.

L'imposta sostitutiva, che va versata per il 60% del suo importo entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, è maggiorata al 10,5% per le società considerate non operative in 2 su 3 periodi imposta precedenti il 2023. La citazione del termine "non operative" in luogo di società di comodo rischia di trarre in inganno, considerando che la locuzione "non operative" è usualmente dedicata alle società che non rispettano il test di cui all'articolo 30, L. 724/1994, mentre le società in perdita sistemica sono annoverate tra quelle di comodo.

Il dubbio è comunque risolto dalla circolare n. 26/E/2016, nella quale sono comprese nel termine non operative anche quelle di cui al D.L. 138/2011, che sono appunto le società in perdita sistemica.

Naturalmente va rimarcato che la normativa delle società in perdita sistemica è stata abrogata dal D.L. 73/2022 con effetto dal 2022, ma ciò non toglie che si possano avere società non operative in quanto "in perdita sistemica" nei periodi d'imposta 2021 e 2020, il che a sua volta implica che nelle annualità 2016/2020 oppure 2015/2019 si siano manifestate perdite fiscali, salvo considerare l'effetto della cause di disapplicazione, in modo particolare quelle legate all'evento pandemia, di cui si dirà oltre.

Quanto ai 2 periodi su 3 nei quali si presenta lo *status* di società non operative va segnalato che non vi sono particolari problemi per quelle che non sono adeguate al test sui ricavi, poiché il dato è facilmente enucleabile dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta 2020/2022. Semmai si pone la questione delle società che si sono adeguate, oppure hanno avuto un riscontro positivo dalla istanza di interpello, cioè società che sono potenzialmente non operative ma poi hanno, per così dire, "disinnescato" gli effetti dello *status* di non operatività. Nel primo caso (adeguamento in dichiarazione) sembra potersi dire che la società è comunque considerata non operativa, anzi l'adeguamento è proprio l'effetto dello *status* di non operatività. Il caso della disapplicazione per interpello positivo è stato esaminato dalla circolare n. 26/E/2016 che sul punto assume una posizione favorevole al contribuente affermando che rilevano tutte le cause di disapplicazione e anche le ipotesi di ottenimento di interpello favorevole. Addirittura viene sostenuto che lo stato di non operatività per un certo periodo d'imposta viene disinnescato dall'aver indicato in dichiarazione dei redditi la sussistenza di cause di disapplicazione per non avendo presentato interpello o avendo ricevuto risposta negativa: "Si fa, altresì, presente che non troveranno applicazione le disposizioni in materia di "società non operative" e di "società in perdita sistemica" nei confronti dei soggetti che ritengono sussistere le condizioni di cui al comma 4-bis del citato articolo 30 ma che non hanno presentato l'istanza di interpello ivi prevista ovvero, avendola presentata, non hanno ricevuto risposta positiva, e che, al contempo, hanno dato separata indicazione nella dichiarazione dei redditi di tali circostanze (come previsto dall'articolo 30, comma 4-quater della legge n. 724 del 1994 come sostituito dall'articolo 7, comma 12, lettera c), D.Lgs. 156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, dal periodo d'imposta 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Infine, può accadere che una società pur di comodo in uno degli anni citati non presenti 3 periodi d'imposta precedenti al 2023, come potrebbe accadere per una società costituita nel 2020 che risulta di comodo nel 2021 e nel 2022. In tal caso, letteralmente, si utilizzerà l'aliquota ridotta dell'8% in quanto non si verifica il presupposto per l'incremento disposto dalla legge, tesi, del resto confermata dalla citata circolare n. 26/E/2016 (ovviamente mutando le date citate nel passaggio della circolare e aggiornandole al 2023): "Va sottolineato che troverà applicazione l'aliquota dell'8% per tutte le società che non dispongono del periodo triennale di osservazione richiesto dal predetto articolo 1, comma 116. Ad esempio, nei confronti di una società costituita nel corso del 2014 che assegni i propri beni nel 2016, troverà applicazione l'aliquota dell'8% non disponendo la stessa del periodo triennale di osservazione richiesto dal citato comma 116".

Sul tema delle società di comodo, in chiusura, non si può non ricordare come gli eventi pandemici che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021, generano un riflesso rilevante nel senso che si pongono le basi per affermare la sussistenza di una causa di disapplicazione per versamenti tributari sospesi da dichiarazione di stato di emergenza. Tale causa per le società non operativa ha efficacia per il 2020 e per il successivo 2021, il che impedisce che si possano avere 2 anni di comodo sul triennio 2020/2022. Per le società in perdita sistemica la causa citata ha effetto nel 2021, ma poi nel 2022 la normativa in questione è stata abrogata quindi, anche in questa ipotesi, non si vedono casi di *status* di comodo che portino al versamento della imposta sostitutiva al 10,5%. Detto ciò, va anche ricordato che la sussistenza della causa di disapplicazione generalizzata da stato di emergenza non è stata mai ufficializzata dall'Agenzia delle entrate per cui il tema mantiene qualche elemento di dubbio.

Il caso dell'utilizzo di riserve in sospensione di imposta

Oltre alla imposta sostitutiva sul differenziale tra valore fiscalmente riconosciuto e valore normale/catastale del bene assegnato è dovuta anche una ulteriore imposta sostitutiva nel caso in cui per effetto della assegnazione fossero attribuite al socio riserve in sospensione di imposta. Potrebbe essere il caso delle riserve da rivalutazione costituite nel 2008 o più recentemente con la rivalutazione di cui al D.L. 104/2020, non affrancate con l'aliquota che, allora, era fissata nella misura del 10%. Nella Legge di Bilancio 2023 viene stabilito che l'importo della imposta sostitutiva dovuta sull'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta sia pari a 13%, importo da calcolarsi, secondo chi scrive, sul dato netto della riserva così come esso compare nel bilancio. La questione della base imponibile su cui versare l'imposta sostitutiva per affrancare la riserva era nel passato tutt'altro che scontata ma con le più recenti interpretazioni dell'Agenzia delle entrate si può dire che essa è dovuta sull'importo della riserva iscritta nel bilancio, cioè al netto della imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Va segnalato che nella circolare n. 37/E/2016 si era affermato che il pagamento della imposta sostitutiva del 13% aveva un effetto liberatorio anche per il socio, il che genera una situazione certamente di vantaggio se si pensa alle società che hanno versato l'imposta del 10% per affrancare a suo tempo la riserva in sospensione. Infatti, il pagamento del 10% (a differenza del pagamento dell'attuale 13%) non ha effetto liberatorio sul socio, quindi, se fosse distribuita la riserva affrancata, si avrebbe un reddito da dividendo tassato, se il socio è persona fisica, con l'ulteriore ritenuta di imposta del 26%.

Conseguenze per il socio

Le conseguenze dell'assegnazione sul socio assegnatario sono simili a quanto stabilito nelle scorse edizioni delle manovre di assegnazione agevolata.

Va rimarcato il fatto che ciò che viene disapplicato è l'articolo 47, comma 1, ultimo periodo (inapplicabilità della presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utile) e commi 5, 6 e 7, Tuir.

La prima considerazione è che la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 1, articolo 47, Tuir permetterebbe di distribuire ai soci riserve di capitali prima di quelle di utili, ma, a parere di chi scrive, si tratta di una previsione parzialmente inutile, poiché al di là delle norme tributarie e prima di tutto per motivi civilistici che vanno anzitutto ripartite le riserve di utili prima di quelle di capitale.

Sulle altre "disapplicazioni" previste, una applicazione letterale porterebbe fuori strada l'operatore, mentre sarà utile applicare il comma in oggetto sulla base delle interpretazioni precedentemente fornite con le circolari n. 112/1999 e n. 40/E/2002 e più recentemente con la circolare n. 26/E/2016. L'effetto è che, similmente al passato, non si avranno riflessi sul socio di società di capitali nel limite dell'imponibile su cui la società ha corrisposto l'imposta sostitutiva, e ciò sia nel caso di distribuzione di riserve di capitali sia di utili.

In pratica si deve concludere che in caso di distribuzione di riserve di utile il reddito da capitale

verrà formato dalla riserva dedotta l'imponibile su cui società ha calcolato l'imposta sostitutiva, mentre se verranno assegnate riserve di capitale, il costo della partecipazione verrà ridotto, ma prima verrà incrementato dall'importo su cui la società ha versato imposta sostitutiva.

Si vedano gli esempi sotto riportati che trattano i vari casi possibili.

ESEMPIO 1 - Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto

Immobile valore contabile e fiscale = 1000.

Valore normale/catastale = 1500.

Differenza su cui viene versata imposta sostitutiva = 500.

Dividendo tassabile in capo al socio = 1000 (1500 - 500).

ESEMPIO 2 - Valore normale inferiore al valore fiscalmente riconosciuto

Immobile valore contabile e fiscale = 1000.

Valore normale/catastale = 800.

Differenza su cui è versata sostitutiva = 0.

Riserva di utile attribuita contabilmente per effetto dell'assegnazione = 1000.

Dividendo tassabile in capo al socio = 800.

Socio che detiene la partecipazione in regime di impresa

In questa seconda ipotesi immaginiamo che il socio della società sia anch'essa una società di capitali che riceve beni tramite assegnazione. Secondo una prima ipotesi l'assegnazione avviene in contropartita di annullamento di riserve di utili. Questa situazione, in via ordinaria, determina per la società assegnataria la percezione di un dividendo in natura, di importo pari al valore normale del bene, con la configurazione di un utile trattato ex articolo 89, Tuir. L'imponibile, ridotto dell'importo su cui la società partecipata ha versato la sostitutiva, verrà quindi tassato per il 5% del suo importo a prescindere dall'entità della partecipazione, non essendo applicabile al socio/impresa la ritenuta di imposta del 26%.

Tuttavia, la società potrebbe assegnare beni al socio/società anche azzerando, in contropartita, riserve di capitale o capitale sociale. In questa ipotesi la partecipazione viene realizzata e la tassazione è disciplinata non dall'articolo 89, Tuir bensì dall'articolo 87, Tuir. Nella operazione ordinaria diverrebbe essenziale valutare se la partecipazione detenuta nella società presenta o meno i requisiti pex. Ove li presentasse l'eventuale eccedenza tra valore normale del bene assegnato (ridotto dell'importo su cui la società ha versato l'imposta sostitutiva) e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione costituirebbe plusvalenza esente ex articolo 87, Tuir e come tale tassabile nella misura del 5%. Per contro se dall'operazione emergesse una minusvalenza essa sarebbe non deducibile, pur essendo di fronte a una ipotesi di realizzo effettivo della minusvalenza.

Se, invece, la partecipazione non presentasse i requisiti pex, l'eccedenza del valore normale del bene rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione rappresenta un realizzo interamente tassabile. Sul punto è illuminante un passaggio della citata circolare n. 26/E/2004 che afferma: "In sostanza, la richiamata norma rende esente da imposizione soltanto la quota parte della somma ricevuta in occasione della ripartizione del capitale e di riserve di capitale che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre la quota parte corrispondente all'utile da partecipazione rimane assoggettata a tassazione secondo le modalità previste per i dividendi". In definitiva il primo elemento da valutare per capire quale tassazione gravi sul socio/società, è individuare il tipo di riserva che viene distribuita. Naturalmente, potrebbero essere annullate entrambe le tipologie di riserve assegnando un determinato bene al socio.

L'aspetto Iva

La presente norma non dispone alcuna norma di favore sul fronte della fiscalità indiretta Iva, e ciò a causa del fatto che essendo quest'ultima imposta armonizzata, un regime di favore incontrerebbe critiche in sede comunitaria. Quindi, in assenza di esplicite previsioni, occorre concludere che il trattamento Iva della assegnazione è quello ordinario.

L'articolo 2, comma 2, n. 6), D.P.R. 633/1972 afferma che costituiscono cessioni di beni le operazioni di assegnazione ai soci eseguite da società di qualsiasi tipo. Pertanto, l'operazione in discorso rientra oggettivamente tra quelli rilevanti ai fini Iva, mentre il profilo soggettivo è evidentemente sempre esistente in quanto chi assegna è una società. Va segnalato che la norma Iva distingue le ipotesi di autoconsumo o destinazione a finalità estranea all'esercizio di arte o professione (n. 5 della norma succitata) da quelle di assegnazione ai soci (n. 6 della medesima norma). Mentre nel n. 5 è previsto l'esonero dalla rilevanza Iva per le ipotesi in cui il bene non abbia dato luogo, nel momento dell'acquisto, alla detrazione dell'Iva, tale previsione non è presente nel successivo n. 6. Va, inoltre, sottolineato che la non deducibilità dell'Iva sull'esternalizzazione da autoconsumo prescinde dai motivi della non detrazione al momento dell'acquisto: potrebbero essere stati motivi sia oggettivi (indetraibilità da articolo 19-*bis*1, D.P.R. 633/1972) sia soggettivi (indetraibilità da *pro rata* totale articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972). La lettura dei 2 punti porterebbe alla conclusione che per l'assegnazione l'operazione è sempre rilevante, anche se non è stata esercitata detrazione dell'Iva sull'acquisto. Tuttavia, sul punto si registra la diversa opinione dell'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 26/E/2016, afferma che ai fini che qui interessano, i n. 5 e 6 dell'articolo 2, D.P.R. 633/1972, vanno considerati analoghi e quindi anche le per assegnazioni si avrà il non assoggettamento dell'operazione a Iva se all'atto dell'acquisto non è stata detratta la relativa imposta. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di acquisto da privato, oppure nel caso di assegnazione di beni caratterizzati da indetraibilità oggettiva (quali gli immobili abitativi acquistati già ultimati). La stessa circolare aggiunge che la irrilevanza dell'operazione ai fini Iva, viene mantenuta anche nel caso in cui successivamente all'acquisto (nel quale non si è detratta Iva) sono state eseguite operazioni di manutenzione straordinaria o ristrutturazione che hanno incrementato il valore del bene e per le quali è stata detratta Iva. Tuttavia, in tali casi occorre monitorare la data di esecuzione di dette operazioni poiché se non è passato un decennio si dovrà procedere alla rettifica della detrazione.

Vediamo questi 2 esempi:

ESEMPIO 3

La società Alfa ha acquistato un capannone da un privato nel 2010 e ora procede all'assegnazione. Sempre nell'anno di acquisto sono state eseguite manutenzioni straordinarie. L'acquisto avvenne per 200.000 euro e le manutenzioni straordinarie eseguite nel 2010 comportarono la spesa di 50.000 euro più 10.000 di Iva detratta. Ora la società procede ad assegnare l'immobile al socio. L'operazione è esclusa dall'applicazione dell'Iva poiché il bene è stato acquistato da un privato, quindi senza detrarre alcuna Iva acquisti. La detrazione sulle manutenzioni non determina alcuna rettifica poiché è già passato un decennio dalla esecuzione.

ESEMPIO 4

La società Alfa ha acquistato un capannone da un privato nel 2011 e ora procede all'assegnazione. Nel 2020 sono state eseguite manutenzioni straordinarie. L'acquisto avvenne per 200.000 euro e le manutenzioni straordinarie comportarono la spesa di 50.000 euro più 10.000 di Iva detratta. Ora la società procede ad assegnare l'immobile al socio. L'operazione è esclusa dall'applicazione dell'Iva poiché il bene è stato acquistato da un privato, quindi senza detrarre alcuna Iva acquisti. La detrazione sulle manutenzioni determina la rettifica da articolo 19-*bis*2, D.P.R. 633/1972, ponendosi a debito l'importo pari a 7/10 di 10.000 euro.

Se si parte dal presupposto che la cessione di immobili abitativi o strumentali avviene per lo più in esenzione Iva, quale regime naturale, si genera uno scenario decisamente favorevole che può essere riassunto come segue:

1. l'operazione di assegnazione avviene in esenzione Iva, quindi l'assegnatario dovrebbe corrispondere solo le imposte indirette. In tal caso si avrebbe l'imposta di registro in misura proporzionale ridotta alla metà (comma 5) se l'immobile è abitativo, mentre se l'immobile è strumentale il registro si applica a tassa fissa (200 euro). Le imposte ipocatastali sono stabilite in misura fissa (50 euro) se l'imposta di registro viene applicata in misura proporzionale come accade, appunto, nella assegnazione di immobili di civile abitazione. Diverso il discorso se oggetto della assegnazione è un immobile strumentale poiché in questo caso l'imposta di registro è in misura fissa e quindi dovrebbe essere applicate le imposte ipocatastali nella misura fissa. A tale proposito va segnalato che in base alle modifiche introdotte dal D.L. 104/13, l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale (immobili abitativi), a far data dal 2014, si applica al 2% (per cessioni o assegnazioni di case di abitazione che costituiscono "prima casa" per l'assegnatario) e quindi in tale ipotesi l'assegnazione di immobili abitativi sconta l'imposizione del 1% (50% del 2%);
2. lo scenario sopra descritto è applicabile se non scatta la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2, D.P.R. 633/1972, quindi se l'immobile assegnato è stato acquistato (con Iva detraibile) da più di un decennio e non sono state eseguite in tempi recenti, manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni;
3. per contro, se la società che assegna l'immobile (abitativo o strumentale) si qualifica come l'impresa che ha costruito il medesimo (o lo ha ristrutturato), e l'operazione di assegnazione avviene entro un quinquennio dalla ultimazione del bene, essa sconta obbligatoriamente l'Iva (alle varie aliquote del 4% se fosse prima casa per il socio persona fisica assegnatario, 10% negli altri casi di assegnazione abitativa e 22% per le assegnazioni di immobili strumentali).

La cessione agevolata

La seconda operazione prevista dall'articolo 1, comma 100 e ss., L. 197/2022 prevede che le società, oltre ad assegnare gli immobili o trasformarsi in società semplici, possono procedere a una cessione "agevolata" degli stessi (oltre che dei beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali) ai soci.

Sulla plusvalenza da cessione, calcolata per gli immobili potendo applicare il valore catastale, viene versata una imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap pari all'8% per le società operative e 10,5% per quelle non operative, mentre l'Iva si applica in misura ordinaria. In alternativa all'Iva se la cessione viene assoggettata a imposta di registro si beneficia dell'abbattimento alla metà e le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa. Il socio acquirente deve essere tale alla data del 30 settembre 2022.

Si tratta di una previsione normativa che dal punto di vista fiscale ottiene comunque il risultato di trasferire l'immobile non strumentale per destinazione al di fuori del perimetro d'impresa, ma le peculiarità della cessione sono molto diverse da quelle della assegnazione. Anzitutto con la cessione non vi è alcuna riduzione del patrimonio netto (come invece si ha nella assegnazione, operazione in cui potrebbe verificarsi una riduzione dello stesso capitale sociale con costi professionali aggiuntivi e tempi più lunghi), ma semplicemente una permutazione dell'attivo patrimoniale da immobilizzato o circolante (immobili merce) a liquidità o credito verso il socio. Inoltre, mentre nell'assegnazione la differenza plusvalente tra costo riconosciuto dell'immobile e valore normale (o catastale) appare solo nel modello Redditi non interessando il Conto economico, nella cessione la plusvalenza viene iscritta a Conto economico a beneficio dell'utile dell'esercizio. Poi nel modello Redditi vi sarà la variazione in diminuzione atteso che tale plusvalenza è tassata a titolo definitivo con imposta sostitutiva dell'8% nella generalità dei casi e del 10,5% per le società non operative. Detto ciò, può essere utile riflettere sulla cessione agevolata al posto della assegnazione in determinate situazioni. In primo luogo, si pensi alla necessità di far uscire l'unico immobile detenuto dal perimetro sociale a fronte di una compagine societaria formata da 2 soci. Se essi non sono disponibili a intestarsi in comproprietà l'immobile sarà necessario individuare delle poste di conguaglio

tra le altre attività o tra le passività, ma non sempre tale indagine porta a risultati praticabili: con la cessione agevolata il problema è superato nel senso che l'operazione non deve necessariamente coinvolgere tutti i soci.

Inoltre, un'altra situazione nella quale la cessione agevolata diviene interessante è quella nella quale il valore dell'immobile normale o catastale risulta inferiore a quello fiscalmente riconosciuto. Al riguardo si ricorda che la circolare n. 26/E/2016 ha ammesso che possa non sussistere nell'assegnazione base imponibile per applicare l'imposta sostitutiva, senza che ciò infici l'operazione agevolata nel suo complesso. Se questa tesi verrà confermata (e non sembrano emergere motivi per non farlo), e considerando che le norme sulla assegnazione valgono anche per la cessione agevolata, sembra potersi dire che non è essenziale un risultato plusvalente, potendosi determinare anche uno minusvalente, con la differenza che nella assegnazione la minusvalenza non realizzata non sarebbe comunque deducibile, mentre nella cessione essa è realizzata e quindi non sussistono elementi per non ritenerla deducibile. Sul punto va però ricordato che secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate (circolari n. 26/E/2016 e n. 37/E/2016) la deducibilità della minusvalenza è condizionata al fatto che essa dipenda dall'applicazione del valore normale ex articolo 9, Tuir e non del valore normale/catastale.

In capo al socio la cessione degli immobili effettuata fruendo della disciplina agevolata tracciata dalla L. 197/2022 presenta alcune peculiarità che vanno analizzate.

Innanzitutto, va segnalato che l'immobile trasferito dovrebbe acquisire in capo al socio cessionario un valore fiscale pari a quello che ha determinato la base imponibile ai fini dell'assoggettamento della plusvalenza a imposta sostitutiva in capo alla società, ma in realtà, nella circolare n. 26/E/2016 si è affermato che il valore di computo del bene in capo al socio è sempre pari a corrispettivo pattuito. Tale dato potrebbe differire rispetto al corrispettivo dichiarato in atto in quanto la disposizione prevede espressamente che, ove il corrispettivo sia inferiore al valore normale determinato ex articolo 9, Tuir o al valore calcolato sulla base alla rendita catastale rivalutata, l'imposta sostitutiva in capo alla società va determinata computando il corrispettivo in misura non inferiore a uno di questi 2 ultimi valori. È, invece, ininfluyente, nell'assunzione del costo fiscale del bene in capo al socio, il fatto che la società cedente abbia assoggettato la plusvalenza a un'imposizione ridotta rispetto a quella ordinaria riguardo alle cessioni agevolate effettuate sia da società di capitali sia da società di persone. Il credito della società scaturente dalla cessione potrà essere saldato anche con la rinuncia al credito che il socio eventualmente vanta nei confronti della società a titolo di finanziamenti precedenti. Sono, infatti, frequenti i casi in cui soci hanno in passato finanziato le società con mezzi propri. Ora tali poste potrebbero tornare utili per saldare il corrispettivo dovuto a seguito della cessione agevolata.

Nella cessione gli immobili trasferiti ai soci privati assumono una data di presa in carico ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, Tuir, coincidente con quella dell'atto notarile. Contrariamente a quanto avviene nell'ambito della trasformazione agevolata in società semplice della società di gestione immobiliare, ciò significa che il socio cui è ceduto l'immobile non eredita la stagionalità della presa in carico del bene considerando anche il periodo di possesso società. Quindi dalla data di cessione agevolata si computa la decorrenza del quinquennio previsto dall'articolo 67, Tuir per valutare se la cessione del fabbricato o dell'area agricola plusvalente debba o meno dare origine a un reddito tassabile. Questo è un aspetto che è consigliabile venga valutato con attenzione nella scelta dell'operazione agevolata. Per la cessione di aree edificabili e di terreni lottizzati, invece, ricordiamo che il periodo di possesso del bene venduto è sempre ininfluyente in quanto le plusvalenze realizzate in questi casi sono sempre tassabili ex articolo 67, Tuir.

Riferimenti normativi

articoli 9, 47, 54, 67, 87 e 89, Tuir

articoli 2, 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972

articolo 1, comma 102, Legge di Stabilità 2023 (L. 197/2022)

La meritevolezza del sovraindebitato. Aspetti (anche) probatori

La meritevolezza del consumatore continua a essere uno dei temi di maggiore criticità del sovraindebitamento, fino a costituire lo snodo tormentato dell'istituto. In questo contributo, sullo sfondo di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, tale requisito viene analizzato alla luce delle novità legislative che sono intervenute e che si sono riversate anche sul piano probatorio.

Introduzione

Di recente la Cassazione si è soffermata su uno dei temi più spinosi che riguardano il sovraindebitamento, quello della meritevolezza del consumatore, fornendo all'interprete nuovi spunti di riflessione su ciò che, ad avviso di chi scrive, rappresenta da sempre lo snodo tormentato dell'istituto. Il caso esaminato dagli Ermellini attiene a un soggetto sovraindebitato che per lungo tempo aveva fruito di una fonte di reddito eccezionale, rinnovata tuttavia con costanza e regolarità, al punto da creare nel percettore, debitore sovraindebitato, un affidamento sul quale lo stesso aveva deciso di conformare il proprio tenore di vita¹.

Dalla lettura della sentenza si desume che il sovraindebitato, in presenza di tali redditi aggiuntivi, aveva pure fatto ricorso a finanziamenti e aveva anche assunto nuove obbligazioni nella convinzione di poterli onorare, convinzione poi venuta meno nel momento in cui l'incarico eccezionale è venuto a mancare, determinandosi così un vero e proprio squilibrio finanziario non più arginabile con le ridotte entrate reddituali.

Il sovraindebitato si rivolgeva al Tribunale per ottenere l'omologa di un piano del consumatore che gli permettesse l'esdebitazione per le obbligazioni assunte e non onorate.

Il Tribunale in prima istanza omologava il piano atteso che, il creditore reclamante rappresentato da un istituto di credito non aveva sufficientemente provato le ragioni per le quali, da un certo momento in poi, il debitore non aveva più potuto sostenere i nuovi oneri che, comunque, attecchivano a spese non voluttuarie ma pur sempre straordinarie, come quelle deliberate dal condominio per la ristrutturazione dell'immobile e quelle necessarie all'acquisto di una nuova autovettura in conseguenza di un incidente stradale che aveva interessato il debitore il quale viaggiava per lavoro quotidianamente.

Ebbene, *in primis* la Corte di Cassazione ha reputato la motivazione errata in punto di diritto in quanto la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta era quella di cui all'articolo 12-bis, comma 3, L. 3/2012 che dispone(va) che il giudice avrebbe potuto omologare il piano del consumatore solo escludendo che costui:

- a) aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; ovvero
- b) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Secondo gli Ermellini la prova dei requisiti per l'accesso alla procedura, in quel contesto normativo, gravava sull'istante al quale competeva, dunque, l'onere di dimostrare non solo di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte ma anche di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e di essere stato per ciò solo impossibilitato a fronteggiare il debito assunto a causa di eventi sopravvenuti e a sé non imputabili.

Il giudice di legittimità, parimenti, ha considerato irrilevante l'origine "non voluttuaria" della spesa e, invece, ha valorizzato sia la circostanza che essa era stata assunta senza considerare l'eccezionalità degli incarichi e, dunque, la precarietà delle entrate che essi generavano sia il rilievo sia il

¹ Cassazione ordinanza n. 27843/2022.

debitore non aveva adeguatamente preso in considerazione il rischio che gli incarichi eccezionalmente affidatigli non gli sarebbero più stati confermati tanto da decidere di non accantonare una quota delle maggiori retribuzioni anche ingenti percepite negli anni e considerando in ogni caso che l'acquisto dell'auto, sebbene necessario in ragione dei quotidiani spostamenti per lavoro, non richiedeva certamente la scelta di un modello così costoso come quello verso il quale il debitore si era orientato.

Il provvedimento si è dunque focalizzato sul requisito della meritevolezza del sovraindebitato che proponga un piano del consumatore.

Sicché, sebbene la Corte si sia pronunciata su di un tema oggettivamente superato in quanto riferito a una fattispecie anteriore al D.L. 137/2020 che come noto ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, non si possono non riconoscere indicazioni utilizzabili anche nell'attuale modificata normativa che soltanto apparentemente ha lasciato alle spalle la condizione della meritevolezza come contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori.

Riflessioni sulla nuova procedura di ristrutturazione dei debiti

L'esegesi di questo *decisum* della Corte spinge verso una necessaria riflessione rivolta all'istituto della nuova "*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*" ex articolo 67 e ss., Codice, e alla stessa natura del requisito della "*meritevolezza*".

Ciò in quanto cattedra e Foro, all'indomani delle modifiche apportate alla L. 3/2012 con il D.L. 137/2020, avevano concluso che il requisito della meritevolezza fosse tramontato e sostituito con quello assai più elastico della colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

E, in effetti, oggettivamente, una cosa è per il debitore dover dare dimostrazione che al momento dell'assunzione delle obbligazioni godesse di una situazione reddituale o patrimoniale tale da reggere programmaticamente l'impatto dell'obbligazione derivante dal finanziamento, altra ancora è lasciare ai creditori la dimostrazione che l'origine del sovraindebitamento poggia su una sua condotta gravemente colposa.

Il D.L. 137/2020, responsabile del cambio nel requisito soggettivo come noto ha anticipato per alcuni aspetti, anche importanti, il testo del D.Lgs. 14/2019, come la legittimazione alla falcidia dei finanziamenti garantiti da 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell'abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare, operando un innesto nel tessuto della L. 3/2012.

Le novità introdotte in quel tessuto normativo avevano dato l'impressione di un alleggerimento della pressione e della (parziale) severità della L. 3/2012, a tutto vantaggio di un maggior supporto ai consumatori indebitati, in un periodo storico già segnato da grandissimi sconvolgimenti sociali ed economici che avevano messo in ginocchio un elevato numero di imprese così come pure la categoria dei consumatori.

In parte quella lettura appariva corretta, soprattutto perché rafforzata dall'introduzione dell'ulteriore novità della necessità di indagare sul rispetto, al momento della concessione del credito, del merito creditizio del debitore, penalizzando quel creditore (soggetto finanziario) che avesse concesso credito senza l'opportuna verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui *standard* è agganciato al parametro dell'assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia.

Tuttavia, quelle aggiunte altro non erano se non elementi prelevati da un tessuto normativo diverso, la cui introduzione nel tessuto economico veniva ritardata perché ritenuto troppo rigido se messo a confronto con la ridotta capacità del mercato di reggere l'onda d'urto che avrebbe determinato. Quindi, quelle stesse "*novità*" che avevano fatto ritenere un allentamento della severità, reintrodotte nella loro sede d'origine vanno reinterpretate nel contesto dal quale traggono origine, che è il Codice.

Ebbene, c'è da osservare come il Codice, che contiene le nuove norme che disciplinano le soluzioni della crisi da sovraindebitamento si muove su postulati chiari, volti in primo luogo a prevenirla attraverso l'adozione tempestiva di misure per farvi fronte, ragione per la quale quegli stessi postulati dovranno necessariamente incrociarsi con la nozione di colpa grave che è certamente un principio astratto e di difficile collocazione esatta e che per ciò solo deve essere contestualizzato entro i confini al cui interno lo stesso è chiamato a operare in concreto.

La stessa nozione di colpa grave, ad esempio, assume, in un contesto fortemente regimentato un significato totalmente differente rispetto a quello nel quale un individuo si muova in assoluta libertà morale e fisica.

Dunque, non si può prescindere dai postulati che il Codice pone anche per la misura della meritevolezza che altro non è se non l'altra faccia della stessa medaglia sulla quale troviamo la proiezione della colpa posto che nessuno dubita che è meritevole chi non versa in colpa grave.

Del resto, la meritevolezza si inquadra all'interno di precisi diritti e obblighi atteso che se è vero che il soggetto meritevole ha il diritto alla conservazione dell'abitazione principale di cui paga il mutuo secondo il piano d'ammortamento nonché il diritto di sottrarsi alla cessione del quinto della pensione o dello stipendio che può incidere anche gravemente sul suo tenore di vita, è altresì indubitabile che la condizione necessaria è che egli reagisca ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all'articolo 2, comma 1, lettera a), Codice, adottando tutte le misure necessarie a farvi fronte.

Deve dunque ammettersi come il contesto nel quale assai meglio si armonizzano le nuove misure sia completamente cambiato e un ulteriore segnale è rappresentato dalla modifica della nozione stessa di sovraindebitamento che, infatti, si è allontanata dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L. 3/2012 per attrarre a sé l'accezione fluida della situazione di squilibrio economico e accostandosi, così a quella finanziaria molto ben tracciata dalla nozione di crisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), Codice.

Ancora si ritiene che un altro importante elemento che permette di inquadrare la nuova situazione in cui (anche) il consumatore si muove e che tornerà senza dubbio utile per la misurazione della colpa grave, è che il gestore della crisi non sembra di certo aver perso le sue facoltà di indagine sulle cause della crisi, sulla diligenza nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, segno questo che appare senz'altro utile esplorare questi fattori soggettivi proprio per raccogliere elementi al fine di misurare lo stadio della colpa nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni.

Infine, va sottolineato che tra i documenti che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l'elenco degli atti dispositivi nel quinquennio, sostituito con l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione, che altro non sono se non quegli atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio al fine di agevolare il compito del gestore volto a comprendere se il consumatore, quando ha contratto il debito, fosse nella condizione di restituirlo.

Orbene, questi elementi che fino a qui si sono analizzati così come i requisiti di nuova formulazione che si sono appena ricordati vanno tutti a inquadrarsi in una procedura che evidenziando una differente *"causa concreta"* ne giustifica la loro stessa applicazione.

La precedente normativa, in vero, si proponeva lo scopo, anche se del tutto statico, di *"porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento"* (articolo 6, L. 3/2012) attraverso la proposizione di *"un piano che prevedesse scadenze e modalità di pagamento dei creditori"* (articolo 7, L. 3/2012); l'articolo 67, Codice richiede, invece, che il *"consumatore proponga un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi"* prevedendo *"il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma"*.

Dunque, mentre la precedente normativa aveva come obiettivo sostanziale l'esdebitazione del debitore, da centrare attraverso il pagamento dei creditori, quella attuale si pone l'ambizione di rimettere il debitore in una condizione di precisi in cui egli sia in grado di programmare le proprie obbligazioni finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza.

Anche questo a ben guardare è un elemento che incide sensibilmente sulla valutazione della colpa del debitore in quanto, sebbene esso sia rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere; mentre tale obiettivo appare certamente molto più difficile per chi ha fatto approdo agli strumenti di soluzione della crisi dopo avere ampliato senza giudizio e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura fiscale) mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono *in primis* di non pregiudicare i diritti dei creditori (articolo 4, comma 2, Codice).

A tale riguardo, occorre anche aggiungere che un'ulteriore recente pronuncia della Cassazione (n. 28013/2022) ha stabilito, proprio con riferimento a un caso di sovraindebitamento del consumatore, che il soddisfacimento del debito, per essere tale, non può essere rappresentato da ristori puramente simbolici, contribuendo ad aggiungere un'ulteriore linea di perimetro per la contestualizzazione della nozione della colpa grave.

Il requisito della meritevolezza all'interno del nuovo Codice

Dunque, a valle di questa digressione, la considerazione a cui si perviene è che, anche il consumatore all'epoca del Codice deve "*meritarsi*" l'ammissione e poi l'omologa del piano proposto che gli permette di esdebitarsi e ritornare in una condizione appunto di pre-crisi in cui egli possa avere il governo della propria spesa, nei limiti delle proprie attuali e concrete risorse finanziarie.

Quello che si vuole dimostrare, in definitiva è che la condizione di *fresh start*, a cui mira senza dubbio anche la nuova legge, non è sganciata dal pre requisito della responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come "*strumento eccezionale*", alternativo alla liquidazione controllata di "*abbandono dei beni*", riservato a quei soggetti che mostrino di aver tenuto una condotta quantomeno non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito e che si avvicina molto con la nozione di meritevolezza.

Posto dunque che il requisito della meritevolezza appare anche oggi lungi dall'essere stato annichilito dal nuovo contesto normativo, va in ogni caso evidenziato che un elemento distintivo rispetto al passato esiste ed è senz'altro legato all'elemento della prova che, un tempo, poggiava sulle spalle del debitore, mentre ora rappresenta un onere di cui è gravato il creditore, o eventualmente rimesso alla valutazione del giudice nella verifica dell'ammissibilità giuridica che deve precedere l'omologa.

Appare dunque oltremodo evidente che anche nel nuovo panorama normativo prima preannunciato, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, il sindacato giudiziale resta ancorato all'"*assenza di colpa*" e di "*atti in frode*", ma esso si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di "*colpa grave*" e "*mala fede*".

Ciò vuole significare che il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che mostrino *prima facie* se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione – che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori – ricorre quasi certamente in almeno 2 ipotesi: la prima si verifica quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore; la seconda, invece, quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito,

abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.

A tale ultimo riguardo qualche decisione aveva già considerato meritevole, non solo la condotta del consumatore che contragga il debito per far fronte a esigenze imprevedute e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per una malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (come, ad esempio, la perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Si era ritenuto dunque che non fosse sufficiente a escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) ovvero qualora consentano all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.

E allora, se questi sono i binari tracciati dalle norme di nuovo conio e se dunque l'istituto del sovraindebitamento che deve per ciò solo tendere a risollevare le sorti del debitore risolvendo la sua situazione di crisi o di insolvenza, non ha mai perso il "faro" della meritevolezza va necessariamente ridimensionato, ad avviso di chi scrive, l'assunto secondo il quale tale requisito, sotto l'egida del Codice, non dovrà più essere oggetto di prova da parte del debitore dovendo il creditore fornire al giudice gli elementi della colpa grave o mala fede in capo al sovraindebitato.

A questo punto ci si chiede come sia possibile risolvere il *rebus*.

La risposta potrebbe semplicemente passare attraverso la valorizzazione dei requisiti della completezza e attendibilità del corredo documentale prodotto dal sovraindebitato il cui controllo è affidato alla figura tuttora centrale del gestore della crisi.

Nessuno potrebbe dubitare infatti che, dinanzi a una documentazione lacunosa circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ovvero circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, diventa quanto meno arduo per il giudice accertare l'esistenza della sola colpa lieve ed escludere automaticamente quella grave o addirittura la mala fede in capo al sovraindebitato.

Si vuol dire, più semplicemente, che è pur sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento, sia pure nei limiti in cui tale indagine appaia necessaria per acquisire da parte del giudice un sereno giudizio di probabile non colpevolezza grave o di mala fede del debitore (articolo 69, Codice).

In definitiva, non sembra omologabile un piano allorquando non sia possibile escludere, ragionevolmente che il ricorrente abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, attese le lacune esistenti circa la prova degli eventi elencati che avrebbero dato origine alla crisi in cui versa il debitore.

La presunzione di non colpevolezza concessa al debitore è, per ciò solo, valida in presenza di documentazione chiara completa e attendibile.

La meritevolezza nella liquidazione controllata

Nella liquidazione controllata, invece, manca, quale presupposto di accesso alla procedura la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e, più in generale, del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-*quinquies*, comma 1, L. 3/2012). Va subito precisato che nel Codice il requisito della meritevolezza permane letteralmente solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata (si veda infra).

Per ciò che concerne, invece, gli atti in frode, tra le novità introdotte dal Codice, vi è la legittimazione attiva del liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, a esercitare (o, se pendenti,

a proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori (articolo 274, comma 2, Codice).

L'introduzione, tra le facoltà del liquidatore, di intraprendere l'azione di revocatoria ordinaria o *actio pauliana* ex articolo 2901, cod. civ., unitamente all'abrogazione della verifica del compimento di atti in frode in sede di apertura della procedura, fa propendere per il superamento definitivo di tale requisito ostativo e dunque per l'irrilevanza degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori.

Del resto, non avrebbe senso riconoscere al liquidatore il potere di esercitare un'azione revocatoria, conservando quale presupposto per l'apertura della liquidazione l'assenza di atti in frode; ciò in quanto gli atti revocabili dal liquidatore sarebbero gli stessi che dovrebbero comportare l'inammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione.

... la meritevolezza nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ...

Il D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito dalla L. 176/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020 ha introdotto nella L. 3/2012 alcune novità estratte dal Codice che come noto è entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022.

Un intervento di significativo rilievo è stata sicuramente l'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione del "*debitore incapiente*" (che peraltro, è stato integralmente richiamato dal Codice) secondo cui la persona fisica, che sia meritevole per assenza di atti di frode o responsabilità nella formazione dell'indebitamento e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere in via immediata alla esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di destinazione al soddisfacimento dei creditori delle eventuali sopravvenienze superiori al 10% dell'intero debito. Il Legislatore vuole così evitare il passaggio del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e scarsità di risorse da distribuire e tale da assorbire in costi professionali, gran parte se non tutte, le poche risorse sufficienti solo al mantenimento suo e della famiglia.

C'è da osservare che in favore di un'applicazione rigida del presupposto della meritevolezza militano plurimi argomenti: prima di tutto, ragioni letterali. Il Legislatore fissa la meritevolezza del debitore quale presupposto, solo a questi riservando l'accesso all'istituto; viene poi demandato all'Occ di illustrare le cause del sovraindebitamento, nonché la diligenza mostrata dal debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni.

Ancora, si impone al giudice di verificare a tal fine l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Nel medesimo senso, poi, vi sono ragioni sistematiche: gli istituti della L. 3/2012 prima e ora del Codice, nel consentire in danno del ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, continuano a pretendere dal debitore, quantomeno, l'assenza di stati soggettivi colposi o negligenti come diversamente descritti.

L'aspetto non superabile in questo ambito potrebbe concernere, ad esempio, l'impossibilità di giustificare le (se non totali, quantomeno altamente significative e reiterate) omissioni tributarie e contributive riferibili all'attività del debitore, libero professionista, con i finanziamenti resi in favore della società unipersonale, quest'ultima soggetto giuridico distinto, di cui egli sia l'amministratore unico.

Si pensi, ad esempio, al caso del debitore che riferisca di avere onorato i debiti nei confronti dei fornitori della detta società (gran parte dei quali chirografari) ritardando tuttavia il pagamento dei debiti tributari relativi all'attività professionale svolta in proprio magari in spregio alle cause legittime di prelazione.

La meritevolezza dunque rimane, anche alla luce del nuovo assetto normativo, il prisma attraverso cui misurare e declinare in concreto l'ambito operativo dell'intero sotto-sistema del "*sovraindebitamento*".

Riferimenti normativi

articolo 6, 7, 12-bis e 14-quinquies, L. 3/2012

articolo 2, 4, 67, 69, 247 e 283, Codice della crisi

La rivalutazione delle partecipazioni

La L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione delle quote sociali e dei terreni. Si tratta dell'ennesima riproposizione considerato che la rivalutazione fu introdotta per la prima volta dalla L. 448/2001 ed è stata successivamente ogni anno ripresentata. L'agevolazione dà la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni, che va a sostituire il costo storico e che assume valore in caso di eventuale cessione riducendo la plusvalenza o addirittura azzerandola. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto inoltre, per la prima volta, la possibilità di rideterminare anche il valore delle quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati non prevista nelle "precedenti versioni".

Soggetti destinatari dell'agevolazione

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione sono:

- le persone fisiche per le quote che non sono detenute in regime di impresa;
- le società semplici e i soggetti a esse equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir;
- gli enti non commerciali se l'operazione da cui deriva il reddito non rientra in regime di impresa;
- i soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia.

Restano pertanto esclusi i titolari di reddito di impresa.

I predetti contribuenti devono essere possessori dei titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o essere titolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà).

La possibilità di rideterminare i valori di acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto, possono avvalersi della disposizione, sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'articolo 5, D.Lgs. 461/1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Ambito oggettivo - Beni rivalutabili

Come accennato in premessa, il comma 107, Legge di Bilancio 2023, consente di rivalutare il costo o valore di acquisto di:

- titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2023;
- titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Quest'ultima possibilità è una novità, rispetto al passato, introdotta dal comma 107, L. 197/2022. La circolare n. 12/E/2002 ha precisato che l'ambito oggettivo della norma si estende oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (azioni), alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i *warrant* e le obbligazioni convertibili in azioni).

Per quanto riguarda il requisito del possesso alla data del 1° gennaio 2023 la prassi erariale ha chiarito che in caso di acquisizione della partecipazione a titolo gratuito per successione, o donazione dopo la data di riferimento (1° gennaio 2023), non è possibile per gli eredi donatari avvalersi della disciplina in commento. Da tale fattispecie va distinto il caso in cui il *de cuius*, già possessore delle quote di partecipazione alla data di riferimento, prima del decesso, abbia conferito mandato con rappresentanza, avente a oggetto il compimento di tutti gli atti necessari per beneficiare delle disposizioni agevolative tra cui, ad esempio, l'incarico alla predisposizione della perizia.

In tal caso è l'effettivo titolare delle partecipazioni a chiedere, per mezzo di un mandato con rappresentanza, di fruire delle agevolazioni in esame, non i suoi eredi. Questi ultimi potranno assumere il valore rideterminato delle partecipazioni acquisite in eredità come prezzo di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle stesse¹.

Finalità della rivalutazione – La plusvalenza da cessione

L'agevolazione introdotta dall'articolo 5, L. 448/2001 consente di assumere per il calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto:

- per i titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, il valore al 1° gennaio 2023 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima;
- per i titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir, ovvero il valore dei titoli, quote o diritti derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

Condizione affinché il predetto valore, così rideterminato, abbia effetto ai fini del calcolo della plusvalenza è che venga assoggettato a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Con la circolare n. 12/E/2002 l'Agenzia delle entrate ha precisato che *"per titoli, quote e diritti non negoziati si deve intendere quelli non quotati sia nei mercati regolamentati italiani sia in quelli esteri; nella nozione di "mercati regolamentati" vanno ricompresi non solo la borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati... In ogni caso, deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati"*.

Successivamente è intervenuta sull'argomento anche la circolare n. 32/E/2020 che in sostanza ha ribadito la definizione sopra citata.

Si fa presente che il valore rideterminato ha valenza solo in sede di determinazione della plusvalenza emergente dalla cessione dei titoli, quote e partecipazioni, mentre non ha effetto nel calcolo dell'eventuale plusvalenza conseguente il recesso, l'esclusione del socio o la liquidazione della società dove continuerà a valere il costo o valore di acquisizione. Per espressa previsione normativa, infatti, il valore rideterminato può essere utilizzato solo in sede di determinazione di redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir.

Plusvalenza in presenza di rivalutazione parziale della partecipazione

Le circolari n. 12/E/2002 e n. 81/E/2002 ammettono la possibilità di procedere a una rivalutazione parziale della partecipazione. Si pensi a un costo o valore di acquisto pari a 10 che è rideterminato a 100. La partecipazione può essere rivalutata parzialmente, per esempio per metà delle quote possedute, al valore di 50. In presenza di acquisizioni di titoli, quote di partecipazione o diritti effettuate in momenti diversi si pone il problema di individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo e quali si devono considerare ceduti per primi in presenza di una cessione parziale della partecipazione o dei titoli posseduti. Ciò è importante per determinare l'eventuale plusvalenza da cessione. La prassi citata ha chiarito che riguardo al costo rideterminato si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi e che la partecipazione sulla quale è dovuta l'imposta sostitutiva si considera acquisita alla data di rideterminazione del patrimonio della società (1° gennaio 2023). Questa regola vale per i soggetti in regime dichiarativo. Pertanto, se successivamente al 1° gennaio 2023 non sono state acquisite altre partecipazioni, in linea con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 67, Tuir, si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato. Per i soggetti in regime amministrato l'intermediario utilizza il costo medio ponderato degli acquisti e sottoscrizioni e quindi non si pone il problema della stratificazione dei costi².

¹ Circolare n. 27/E/2003.

² Risoluzione n. 372/E/2002.

La circolare n. 1/E/2021 ha chiarito che non è possibile, per un soggetto in regime dichiarativo, procedere a una rivalutazione parziale delle quote non rivalutate in precedenza. Questo perché in presenza di rivalutazione parziale si considerano rivalutate quelle acquisite per ultime che coincidono con quelle rivalutate in precedenza³. In sostanza non si può procedere a una rideterminazione parziale delle quote il cui valore non era stato rideterminato. La circolare, comunque, riconosce la possibilità per il contribuente di procedere a una nuova rideterminazione dell'intero valore della partecipazione posseduta.

Minusvalenza

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, L. 448/2001 l'assunzione del valore "rideterminato", in luogo del valore o costo di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze, né le stesse possono essere compensate con eventuali plusvalenze realizzate nello stesso periodo. Tale assunto sta a significare, che in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore rideterminato, non può dar luogo a minusvalenze rilevanti.

Perizia di stima

La rideterminazione del valore delle quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati avviene sulla base di una perizia di stima giurata che deve essere redatta da un professionista iscritto:

- all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- nell'elenco dei revisori contabili.

Come già detto la perizia deve determinare il valore dell'intero patrimonio sociale alla data del 1° gennaio 2023.

La Legge di Bilancio 2023 consente la rideterminazione del valore anche per i titoli o quote negoziati nei mercati regolamentati. In questo caso il valore non è determinato sulla base di una perizia di stima ma si assume quale valore la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 dei titoli stessi. Viste le 2 modalità di rideterminazione del valore, è importante stabilire se al 1° gennaio 2023 i titoli o quote erano o meno negoziati nei mercati regolamentati. A tali fine la circolare n. 12/E/2002 ha precisato che i soggetti che, al 1° gennaio 2023, risultino titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l'ammissione alla quotazione delle partecipazioni potranno rideterminare il valore della partecipazione sulla base della perizia di stima. Lo stesso vale per i soggetti possessori di partecipazioni per i quali sia stata disposta la revoca dalla negoziazione nei mercati regolamentati antecedentemente al 1° gennaio 2023.

Al perito si applicano le responsabilità di cui all'articolo 64, c.p.c. che prevede:

- la responsabilità penale del professionista che incorra in colpa grave nella redazione della perizia di stima;
- l'applicazione delle disposizioni del codice penale al perito (articoli 314, 366 e 373, c.p.);
- l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni causati alle parti.

Il giuramento della perizia deve avvenire entro il 15 novembre 2023 presso:

- la cancelleria del Tribunale;
- l'ufficio di un giudice di pace;
- un notaio.

La perizia, i dati dell'estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

La norma prevede espressamente che la predisposizione della perizia necessaria ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, debba essere effettuata prima della cessione della relativa partecipazione esclusivamente con riferimento al caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria tramite un intermediario abilitato ai sensi degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997. Solo così, infatti, l'intermediario è in grado di tener conto del valore rideterminato in luogo di quello di acquisto e di calcolare correttamente l'imposta dovuta dal contribuente in caso di realizzo.

³ Come già detto la partecipazione sulla quale è versata l'imposta sostitutiva si considera acquisita alla data di rideterminazione del patrimonio della società.

Tale condizione non è necessaria per i contribuenti che determinano la predetta imposta sostitutiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per i quali, quindi, la predisposizione e il giuramento della perizia può essere effettuato anche successivamente alla cessione della partecipazione purché entro il termine del 15 novembre 2023.

Trattamento fiscale delle spese di perizia

Sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5, L. 448/2001, se la relazione giurata è stata predisposta per conto della stessa società nella quale la partecipazione è posseduta, i relativi costi sono deducibili in 5 quote costanti a partire dall'anno in cui sono stati sostenuti. Se, invece, i costi sostenuti sono rimasti a carico del contribuente possono essere portati a incremento del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Titoli quote e diritti quotati nei mercati regolamentati

Come già accennato il comma 107, L. 197/2022 consente per la prima volta di rivalutare anche i titoli, le quote e i diritti negoziati nei mercati regolamentati. In relazione al requisito del possesso e alla liquidazione dell'imposta si rinvia a quanto previsto per i titoli non quotati nei mercati regolamentati. Al momento, in merito alla "nuova" rivalutazione, l'unico chiarimento è stato fornito con l'interrogazione parlamentare n. 5-00248 del 18 gennaio 2023 che precisa quanto segue:

- a differenza della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima;
- in linea con la previsione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir, il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022. Pertanto, tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6, D.Lgs. 461/1997, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse;
- per quanto riguarda il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva, in assenza di una disposizione specifica, si ritiene che il versamento, come avviene anche per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, debba essere eseguito dal contribuente;
- possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'articolo 5, D.Lgs. 461/1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 7, D.Lgs. 461/1997;
- ciò posto, tenuto conto che, come detto, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

Imposta sostitutiva

Ai fini del riconoscimento fiscale del valore rideterminato con le modalità sopra esposte, è obbligatorio effettuare il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% del predetto valore. L'imposta sostitutiva va dunque applicata sull'intero valore periziato (titoli e quote non quotati nei mercati regolamentati) o sulla media dei pezzi del mese di dicembre 2022 (titoli quotati sul mercato regolamentato).

L'imposta può essere versata in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023, 15 novembre 2024, 15 novembre 2025.

In caso di pagamento rateale sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente all'imposta.

L'imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 indicando 2023 come anno di riferimento e il codice tributo 8055. Considerato che il codice 8055 è rubricato "Impostata sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" dovrebbe essere istituito un codice tributo *ad hoc* per i titoli quotati.

È ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sia stata acquistata in regime di comunione dei beni, o comunque sia detenuta in comunione (per esempio eredità), entrambi i comproprietari devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

Rapporto con le precedenti procedure di rivalutazione

Come previsto dall'articolo 7, comma 2 lettera ee), D.L. 70/2011 e precisato dalle varie prassi ministeriali⁴ qualora il contribuente abbia già effettuato precedentemente la rivalutazione delle partecipazioni e si avvalga della nuova rivalutazione, può scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione delle precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni⁵.

Pertanto, in tal caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione e detrae l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.

Nell'ipotesi in cui il contribuente che in passato abbia già rideterminato il valore delle partecipazioni possedute, non intenda effettuare lo scomputo dell'imposta già versata come indicato in precedenza, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973. La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrenti dalla data di pagamento (in forma integrale, ovvero prima rata) dell'imposta dovuta per la nuova rivalutazione. L'imposta rimborsabile non può eccedere quanto dovuto per la nuova rivalutazione, senza possibilità di richiedere la restituzione della differenza.

Si ricorda che in caso di donazione di quote rivalutate, l'imposta sostitutiva pagate dal donante non può essere scomputata dal donatario⁶.

Perfezionamento della rivalutazione

La rivalutazione si perfeziona con:

- la redazione della perizia giurata per i titoli non quotati nei mercati regolamentati;
- il versamento dell'unica rata o della prima.

Nel caso in cui il contribuente ometta i versamenti successivi alla prima rata, la rivalutazione si considera comunque perfezionata e gli omessi versamenti saranno iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 10 e ss., D.P.R. 602/1973. In questa ipotesi il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Qualora il contribuente effettui un versamento dell'imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, in misura inferiore a quella calcolata sul valore periziato, la rivalutazione si intende perfezionata proporzionalmente al versamento effettuato.

Si è visto che il contribuente può procedere alla rivalutazione anche parziale della partecipazione posseduta. In tal caso l'imposta sostitutiva sarà calcolata sul valore delle quote di partecipazione che intende rivalutare. Al riguardo la circolare n. 12/E/2002 ha precisato che "qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini dell'individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore di acquisto, si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi".

L'Agenzia delle entrate ritiene che coloro che in sede di determinazione della plusvalenza realizzata per effetto della cessione, non abbiano tenuto conto del valore rideterminato non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, a effettuare i versamenti successivi⁷. Ciò in quanto l'opzione per la rivalutazione è da considerarsi irrevocabile non essendo previsto diversamente dalla norma.

⁴ Circolari n. 47/E/2011 e n. 20/E/2016.

⁵ Risposta a interpello n. 259/E/2019.

⁶ Risoluzione n. 41/E/2014.

⁷ Circolare n. 47/E/2011.

Indicazione in dichiarazione

I contribuenti che determinano la plusvalenza con il metodo dichiarativo devono indicare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata. Pertanto, le rivalutazioni in scadenza il 15 novembre 2023 dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi 2024 relativa all'anno 2023.

Nello specifico deve essere compilato il quadro RT indicando:

- il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta dovuta;
- l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- l'imposta da versare (qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato);
- l'indicazione che l'importo da versare viene rateizzato;
- l'indicazione che l'importo dell'imposta sostitutiva da versare è parte di un versamento cumulativo.

Valutazione di convenienza

Con la Legge di Bilancio 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata innalzata al 16%. Ciò comporta un'attenta analisi sulla convenienza a effettuare la rideterminazione del valore. Come anticipato la rivalutazione delle quote consente di assumere quale valore fiscale della partecipazione quello periziato e ciò consente di ridurre la plusvalenza o addirittura azzerarla. Per valutare la convenienza della rivalutazione occorre mettere a confronto il costo della rivalutazione che è pari al 16% del valore periziato, con la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza derivante dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo o valore di acquisto della partecipazione.

ESEMPIO 1

Costo di acquisto	10.000 euro
Valore perizia	50.000 euro
Prezzo di vendita	50.000 euro

L'imposta sostitutiva è pari a 8.000 euro ($50.000 \times 16\%$).

La plusvalenza pari a 40.000 euro sconta una tassazione ordinaria di 6.400 euro ($40.000 \times 26\%$). In questa ipotesi l'affrancamento costa meno della tassazione ordinaria.

ESEMPIO 2

Costo di acquisto	30.000 euro
Valore perizia	50.000 euro
Prezzo di vendita	50.000 euro

L'imposta sostitutiva è pari a 8.000 euro ($50.000 \times 16\%$).

La plusvalenza pari a 20.000 euro sconta una tassazione ordinaria di 5.200 euro ($20.000 \times 26\%$). La tassazione ordinaria costa meno dell'affrancamento.

Matematicamente si giunge alla conclusione che la rivalutazione avrà convenienza quando la plusvalenza è superiore al 61,5384% ($16/26$) del valore periziato.

Riferimenti normativi

articoli 5, 6 e 7, D.Lgs. 461/1997.

articoli 5, 9 e 67, Tuir

articolo 1, comma 107, Legge di Bilancio 2023

articolo 5, L. 448/2001

Scadenze del mese di aprile

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 17 aprile

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazione dei corrispettivi

Entro oggi le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, L. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, L. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

Ritenute condomini

I condomini sostituti d'imposta devono versare entro oggi le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Iva periodica

I contribuenti Iva mensili devono versare entro oggi l'imposta dovuta rispettivamente per il mese di febbraio utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e codice tributo 6003. I soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità versano oggi l'imposta relativa al secondo mese precedente.

Saldo Iva

Scade oggi il versamento della seconda rata del debito iva annuale come risultante dalla Dichiarazione Iva 2023 per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

Ritenute

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

ACCISE

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

giovedì 20 aprile

Dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

martedì 25 aprile

Intrastat

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.



TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale
per Commercialisti
e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud

TEAMSYSTEM REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

S.E. o O.

Riproduzione vietata